

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08355/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8355 del 2021, proposto da

Lorenzo Bigliardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Chiaramaria Panozzo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEI PROVVEDIMENTI:

a) del bando di concorso (concorso STEM) pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020 avente per oggetto «concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola

secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499), nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare nella parte in cui non prevede prove suppletive per i candidati che non hanno avuto la possibilità di accedere alle prove del concorso in quanto contagiati dal Covid – 19.

b) del decreto Dipartimentale 826/2021 avente per oggetto «disposizioni modificative a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 al decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante “concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare nella parte in cui non prevede prove suppletive per i candidati che non hanno avuto la possibilità di accedere alle prove del concorso in quanto contagiati dal Covid – 19.

c) del diario delle prove relative alla prova orale della procedura concorsuale (Denominata concorso Stem) nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid 19;

d) dell'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;

e) del provvedimento con il quale l'USR Lombardia comunica via mail al sig. Bigliardi la mancata previsione nel bando di concorso di prove suppletive per i candidati impossibilitati a presenziare alle prove del concorso;

f) della graduatoria e dell'elenco nominativo pubblicata il 29/07/2021 dal USR della Lombardia relativa alla classe di concorso A026 nella parte in cui non prevede il nominativo del ricorrente;

g) Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente di partecipare alla procedura de qua;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere ammesso al colloquio orale mediante la previsione di una prova suppletiva del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che i ricorrenti, posti in quarantena per motivi attribuibili ai provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come da certificati allegati, non hanno potuto partecipare alla prova concorsuale, in quanto oggettivamente impossibilitati;

Ritenuto, pertanto, che debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria (in questo senso si vedano Tar Lazio 7199/2020 e CDS 7145/2020);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Fissa l'udienza pubblica all'6 giugno 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.